

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA BANCA D'ITALIA E LA CONSOB
IN MATERIA DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI SULLE BANCHE CHE EFFETTUANO
OFFERTE AL PUBBLICO AVENTI AD OGGETTO TITOLI DI DEBITO**

La Banca d'Italia e la Consob

VISTO l'art. 11, comma 2, lett. b), della L. n. 262/2005, che, nell'abrogare l'art. 100, comma 1, lett. f), del D.Lgs n. 58/1998, sottopone le sollecitazioni all'investimento aventi a oggetto prodotti finanziari emessi da banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni, alla disciplina recata dal Capo I, Titolo II, Parte IV, del citato D. Lgs. n. 58/1998;

VISTO l'art. 94, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, che obbliga coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico di darne preventiva comunicazione alla Consob per l'approvazione del prospetto destinato alla pubblicazione;

VISTO l'art. 94-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998 che prevede che ai fini dell'approvazione del prospetto la Consob verifichi la completezza del prospetto ivi incluse la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite;

VISTI gli artt. 12, comma 3, lett. c) della L. n. 262/2005 e 94-bis, comma 4, del D.Lgs n. 58/1998, che prevedono che la Consob, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto da pubblicare in caso di offerta pubblica di titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato, stipuli accordi di collaborazione con la Banca d'Italia;

VISTI l'art. 21 della L. n. 262/2005, l'art. 4, commi 1, 4 e 8, del D.Lgs n. 58/1998 e l'art. 7, commi 1 e 5, del D.Lgs. n. 385/1993, che regolano la collaborazione tra le due Autorità, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio;

CONSIDERATA l'esigenza di disciplinare lo scambio di informazioni tra la Banca d'Italia e la Consob nell'ambito delle procedure di approvazione da parte della Consob alla pubblicazione dei prospetti relativi all'offerta pubblica di titoli di debito bancari;

CONSIDERATA l'esigenza della Consob di disporre di informazioni aggiornate con particolare riferimento ad eventuali cambiamenti negativi sostanziali emersi successivamente alla data di riferimento degli ultimi dati contabili pubblicati o trasmessi con le segnalazioni di Vigilanza;

convengono quanto segue:

1. Caratteristiche delle richieste della Consob

1. A seguito della richiesta, da parte di una banca che intenda emettere titoli di debito (intendendosi per tali quelli che non rientrino nella definizione di "titoli di capitale" dettata dall'art. 2, comma 1, lett. b) della Direttiva CE n. 2003/71 del 4.11.2003), di approvazione del prospetto o del documento di registrazione o di ogni altro documento oggetto di approvazione ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Emittenti contenente informazioni rilevanti ai fini della valutazione della solvibilità e della situazione finanziaria o delle prospettive dell'emittente, la Consob fornisce alla Banca d'Italia, secondo le modalità indicate al successivo art. 3, i seguenti elementi:

- denominazione del soggetto emittente, indicando altresì se rientra o meno nell'elenco degli enti che hanno effettuato operazioni analoghe nel corso dell'anno precedente;
- tipo di operazione da porre in essere, se già definita;
- tipo di documento sottoposto ad approvazione;
- eventuali fatti recenti di particolare rilievo segnalati dall'emittente relativi agli eventi di cui al comma 2 del successivo art. 2.

2. Caratteristiche delle informazioni fornite dalla Banca d'Italia

1. La Banca d'Italia fornisce alla Consob i seguenti dati e indicatori riferiti all'ultima segnalazione di vigilanza disponibile: *tier one capital ratio*, *total capital ratio*, *core tier one ratio*¹, sofferenze lorde/impieghi, sofferenze nette/impieghi, partite anomale lorde/impieghi, patrimonio di vigilanza, margine di interesse e margine di intermediazione. Tali dati ed indicatori sono riferiti alle segnalazioni individuali. Per le banche a capo di un gruppo bancario *ex art. 64 del TUB*, fornisce anche le segnalazioni su base consolidata.

2. Al fine di fornire alla Consob riferimenti su eventuali cambiamenti negativi sostanziali nella situazione finanziaria o nelle prospettive dell'emittente emersi successivamente alla data di riferimento degli ultimi dati contabili pubblicati o trasmessi con le segnalazioni di Vigilanza, la Banca d'Italia trasmette altresì alla Consob informazioni:

- a) riguardanti il mancato rispetto dei coefficienti minimi di patrimonializzazione, all'esito delle procedure di accertamento;
- b) sui provvedimenti specifici in materia di adeguatezza patrimoniale e di raccolta obbligazionaria - ai sensi dell'art. 53, comma 3, lettera d), del TUB - ivi inclusi eventuali divieti a distribuire utili o altri elementi del patrimonio;
- c) sui provvedimenti straordinari, di gestione provvisoria, di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa di cui alle Sezioni I, II e III, capo I, Titolo IV del TUB, ivi incluse le relative proposte al Ministro dell'economia e delle finanze, ove già formalizzate;
- d) concernenti altri interventi formalizzati di vigilanza che abbiano incidenza sui livelli di patrimonializzazione dell'emittente;
- e) trasmesse formalmente dall'emittente in ordine: a modifiche significative intervenute nell'assetto proprietario o sulla solvibilità, ad operazioni societarie di natura straordinaria nonché ad avvicendamenti o dimissioni riguardanti le cariche di vertice dell'emittente.

3. La Banca d'Italia, nel comunicare le informazioni di cui al precedente comma 2, segnala se le stesse sono sottoposte a segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 21, L. 28 dicembre 2005, n. 262, dell'art. 4, comma 4, D.Lgs n. 58/1998 e dell'art. 7, commi 1 e 5, D.Lgs. 385/1993.

¹ Questo dato sarà fornito da quando la relativa segnalazione da parte degli intermediari sarà prevista come obbligatoria dalla normativa.

3. Modalità di trasmissione dei dati e altri scambi informativi

1. La Consob trasmette alla Banca d'Italia le informazioni di cui al precedente art. 1 con messaggio di posta elettronica certificata presso la casella e-mail specificamente indicata per ciascun intermediario nel database di cui al successivo comma 2, afferente a una delle Unità competenti per la Banca d'Italia di cui al successivo art. 4.
2. Allo scopo di assicurare la tempestiva disponibilità delle informazioni ed evitare un eccessivo appesantimento degli oneri amministrativi, le informazioni di cui al comma 1 del precedente art. 2 sono messe a disposizione della Consob attraverso un apposito data base alimentato dalla Banca d'Italia con le ultime segnalazioni disponibili. Il data base è aggiornato con periodicità trimestrale. La Banca d'Italia abilita all'accesso al citato data base i nominativi indicati dalla Consob.
3. La Banca d'Italia trasmette le informazioni di cui al comma 2 del precedente art. 2 entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 1 (ovvero entro tre giorni lavorativi qualora si tratti di un supplemento), mediante l'invio alla Consob di un messaggio di posta elettronica certificata alle caselle e.mail dedicate.
4. La Banca d'Italia trasmette altresì, su richiesta di volta in volta formulata dalla Consob e con le modalità e nei termini indicati al comma 3, aggiornamenti in ordine agli eventi di cui al comma 2 dell'art. 2, lett. a), b), d), e), ove si verifichino entro dodici mesi dalla data di approvazione del prospetto o del documento di registrazione o di ogni altro documento oggetto di approvazione ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Emittenti. Le informazioni concernenti la lett. c) sono messe a disposizione della Consob, di iniziativa della Banca d'Italia, attraverso il database di cui al precedente comma 2.
5. La Banca d'Italia e la Consob concordano incontri periodici per l'attuazione del presente protocollo, con frequenza almeno annuale e ogni qual volta, su proposta di ciascuna Autorità, sia ritenuto opportuno. In casi particolari e/o urgenti, in relazione ad eventuali cambiamenti negativi sostanziali nella situazione finanziaria o nelle prospettive dell'emittente, le relative informazioni sono reciprocamente comunicate con le modalità ritenute più idonee.

4. Servizi o Unità competenti

1. Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo, sono competenti per la Consob la Divisione Intermediari, per la Banca d'Italia, sulla base della relativa ripartizione dei compiti di vigilanza sulle diverse tipologie di intermediari bancari, il Servizio Supervisione Gruppi Bancari, il Servizio Supervisione Intermediari Specializzati e l'Unità di Coordinamento d'Area e Collegamento Filiali / la Filiale.

5. Validità dell'Accordo e procedure di modifica

1. La validità del presente Accordo è a tempo indeterminato.
2. Il presente Protocollo è integrato e modificato di comune accordo fra le Autorità al fine di assicurare un più efficace perseguimento delle finalità indicate nelle premesse, per garantire l'adeguamento a mutamenti di carattere organizzativo o tecnologico intervenuti nell'assetto delle strutture coinvolte e per tener conto di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione.
3. L'indicazione degli indirizzi e-mail e dei nominativi a cui è consentito l'accesso al data base per conto di Consob e le loro successive modifiche, di cui all'art. 3, nonché dei Servizi o Unità indicati nell'art. 4 possono essere effettuate con scambio di lettere tra i predetti Servizi o Unità delle due Autorità.

6. Pubblicità del Protocollo

1. Il presente Protocollo è pubblicato da ciascuna Autorità nel rispettivo sito internet.


7. Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entra in vigore in data 1° luglio 2012.

Roma, 21 maggio 2012

per la BANCA D'ITALIA

Il Governatore



per la CONSOB

Il Presidente

